

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1244)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ALBERTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1973

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, concernente semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, ed alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante istituzione dei tribunali amministrativi regionali

ONOREVOLI SENATORI. — Le nuove norme sulla giustizia amministrativa sia giurisdizionale che non contenziosa, pure rappresentando un notevole progresso per assicurare al cittadino efficaci garanzie contro gli atti della pubblica amministrazione, non le realizzano appieno. Col presente disegno di legge propongo di emendare alcuni articoli per eliminare radicalmente le cause di disfunzione, e per renderli aderenti alla lettera e allo spirito della Costituzione della Repubblica.

Prima di dar ragione delle modifiche proposte si osserva che sulla costituzionalità del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, la dottrina ha avanzato dei dubbi, che giova dissipare. L'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249,

nel testo approvato con l'articolo 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 773, delegò al Governo la potestà di emanare uno o più decreti legislativi per disciplinare i singoli procedimenti amministrativi nei diversi settori dell'Amministrazione statale. Ma il secondo comma di quell'articolo pone un limite preciso alla delega, e cioè che le norme di tali decreti dovranno ispirarsi al modello della disciplina generale dell'azione amministrativa da approvarsi con legge. Ebbene il modello semplicemente non esiste perchè la legge sulla disciplina generale dell'azione amministrativa non è stata ancora approvata. Il disegno di legge che propongo risolve il problema della costituzionalità, perchè una volta che il potere legislativo avrà approvate le modifiche e le aggiunte ad alcuni articoli di

quel decreto legislativo del Presidente della Repubblica, saranno implicitamente convalidati anche gli altri.

Ma il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame, tende anche ad eliminare gli ultimi ostacoli formali che ancora si frappongono alla tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi. Nel campo sostanziale il discorso sarebbe assai più complesso. Ma i passi si fanno uno alla volta e giova, per ora, eliminare le deficienze delle nuove norme. Specialmente nel campo dei ricorsi non giurisdizionali occorre spianare la via all'interessato che, credendo di poter fare da sé, dato che non è necessario il patrocinio di un avvocato, può facilmente incorrere in qualche decadenza.

Veniamo ora ad esaminare le singole modifiche ed aggiunte che propongo.

Con quelle all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 si tende anzitutto a sopprimere in modo radicale la categoria degli atti amministrativi impliciti. Dopo il primo comma del testo già in vigore è stato aggiunto un secondo che così dispone: « Gli atti amministrativi delle autorità inferiori sono definitivi soltanto quando la legge lo dichiara espressamente ».

Con ciò la causa prima delle disfunzioni della giustizia amministrativa viene eliminata, perchè cade ogni incertezza sulla definitività. Se un atto viene emesso, diciamo così, in prima istanza, non è definitivo salvo che la legge disponga altrimenti in modo espresso. Se si considera quanto sia insidiosa la categoria degli atti definitivi impliciti, per cui non è infrequente il caso che persino i più qualificati cultori del diritto amministrativo non si orientano facilmente, si vede subito come sia necessario sopprimere tale categoria.

Anche all'ultimo comma dell'articolo 1 si propone di apportare un radicale cambiamento. Anzitutto si stabilisce che gli atti amministrativi soggetti a ricorso devono essere notificati integralmente alle persone e agli enti ai quali direttamente si riferiscono a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale. Poi si specificano meglio le indicazioni che l'Amministrazione è tenuta a fornire. Dato il criterio assunto della alterna-

tività tra ricorso semplice ordinario e quello contenzioso, si specifica anche che devono essere indicate sia l'autorità amministrativa che quella giurisdizionale che possono essere adite. E devono essere indicate inoltre le autorità alle quali deve essere notificato il ricorso, dato che l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo proposto, prevede che la notifica dell'impugnazione giurisdizionale deve essere fatta sia all'organo che ha emanato il provvedimento, sia a quello che sarebbe stato competente a decidere sul ricorso non contenzioso. Ciò per i motivi che saranno esposti a suo luogo.

Nell'ultimo comma si sancisce che se le indicazioni mancano o sono erranee, l'interessato deve essere rimesso in termini per l'impugnativa. Senza questo necessario completamento la norma che fa obbligo all'amministrazione di dare quelle indicazioni può essere resa del tutto inoperante. L'amministrazione può non osservarla impunemente perchè, in tal caso, tutto si riduce a stabilire se l'eventuale errore dell'interessato nell'impugnare l'atto amministrativo, sia o pur non scusabile. Ed ecco che non vi saranno mutamenti sostanziali rispetto all'ordinamento precedentemente in vigore. La cosa è tanto più grave nei casi di ricorsi non giurisdizionali, nei quali l'interessato può fare da sé, senza l'assistenza di un avvocato. Ed è chiaro che, in tale situazione, l'Amministrazione deve spianargli la via il più possibile.

Nell'articolo 2 si sopprime quella parte del primo comma che consente la comunicazione in via amministrativa quale alternativa alla notifica formale e, soprattutto, si sopprime il principio che il termine di impugnazione, possa decorrere dal momento in cui l'interessato abbia avuto piena conoscenza del provvedimento. Si tratta di eliminare in modo radicale l'incertezza per l'interessato che domandi giustizia, perchè se per lui il termine decorre dalla piena conoscenza e, quindi, non riceve la notifica, ecco che vengono meno le indicazioni che l'Amministrazione è tenuta a dargli in calce al provvedimento, a norma dell'articolo 1. Così, ad esempio, egli può, per errore, promuovere un ricorso gerarchico contro un provvedimento definitivo e perdere il termine per il ricorso

giurisdizionale. E ancora una volta ripete che se l'interessato può fare da sé, senza il patrocinio dell'avvocato, bisogna metterlo in condizioni di fare da sé. Altrimenti gli si tende una vera e propria insidia.

Con l'articolo 3 si dà all'interessato la possibilità di adire il tribunale amministrativo ai soli fini della sospensione del provvedimento già impugnato con ricorso ordinario non giurisdizionale e si dettano norme per la procedura relativa. Altrimenti l'interessato deve rimettersi al beneplacito della stessa amministrazione, la quale sarà tanto più facilmente stimolata a conreggere l'errore eventuale, se sa che l'atto impugnato in via non giurisdizionale può essere soggetto, sia pure ai soli fini della sospensione, al sindacato del tribunale amministrativo regionale.

All'articolo 5 si propone di rendere obbligatoria la notificazione della decisione sul ricorso ordinario non giurisdizionale in armonia con quanto è proposto all'articolo 1.

Più radicali sono gli emendamenti proposti per l'articolo 8. Anzitutto si elimina il requisito della definitività quale presupposto per proporre il ricorso straordinario. E qui ciò che sorprende soprattutto è che nei testi in vigore, mentre per il ricorso al tribunale amministrativo, il requisito della definitività sembra che non sia più richiesto in via generale (ma vi sono dubbi che giova eliminare), si richieda, invece, per il ricorso straordinario. Così che là dove è obbligatorio il patrocinio di un avvocato si rende più agevole l'impugnazione, mentre si rende difficile il compito all'interessato che può fare da sé.

Ma una volta stabilita l'alternatività anche tra il ricorso straordinario e quello ordinario non contenzioso, si pone il problema del coordinamento nel caso in cui più siano gli interessati e taluno preferisca ricorrere in via straordinaria e qualche altro imboccare la via del ricorso non contenzioso ordinario.

Questi ultimi ricorsi vanno tutti trasmessi d'ufficio al Ministero. L'organo che avrebbe dovuto decidere comunica l'avvenuta trasmissione, con le forme degli ultimi due commi proposti per l'articolo 1, e gli interessati che avevano promosso in termine il ricorso ordinario hanno 120 giorni di tempo per pro-

muovere alla loro volta il ricorso straordinario. Se poi il ricorso ordinario è stato proposto fuori termine l'interessato può egualmente promuovere il ricorso straordinario, purchè il termine per quest'ultimo non sia ancora scaduto. La differenza è giustificata dal fatto che chi ha proposto tempestivamente il ricorso ordinario ha comunque 120 giorni di tempo dalla notifica per impugnare la decisione su tale ricorso o a partire dallo scadere del novantesimo giorno dalla presentazione. Chi invece ha presentato il ricorso ordinario dopo la scadenza del termine, non può essere avvantaggiato dal fatto che altri abbia preferito la via del ricorso straordinario.

L'ultimo comma che propongo stabilisce che debbano essere riuniti d'ufficio i ricorsi straordinari proposti da diversi interessati contro lo stesso provvedimento.

All'articolo 9 si comincia col sopprimere la norma che il termine di impugnazione possa decorrere dalla piena conoscenza del provvedimento e si ribadisce il principio che la notifica è *conditio sine qua non* per la decorrenza del termine.

Quanto al ricorso straordinario si stabilisce il principio che debba essere notificato all'organo che sarebbe stato competente a decidere sul ricorso ordinario non contenzioso. Per l'organo che ha emanato il provvedimento impugnato, nel caso che non sia definitivo, la presentazione del ricorso straordinario equivale a notifica. Ma la notifica a tale organo è necessaria e se manca deve essere disposta, se l'interessato preferisce presentare o notificare o inviare il ricorso direttamente al Ministero. Ciò per affrettare l'istruttoria e mettere subito l'organo che ha emanato il provvedimento in condizioni di presentare le sue deduzioni. A non considerare che quell'organo è il più immediato contraddittore.

Un'altra causa di decadenza si propone che sia eliminata. Quella della preventiva notifica ad almeno uno dei controinteressati.

Una volta ammesso il principio che il procedimento possa essere integrato, non si spiega sul piano razionale la necessità della notifica preventiva ad uno solo dei controinteressati.

Insomma l'unica decadenza sancita nel testo che si propone è data dalla mancata notifica entro il termine, ad almeno uno dei due organi cui va fatta, ossia quello che ha emanato il provvedimento e quello che sarebbe stato competente a decidere sul ricorso ordinario non contenzioso. L'opportunità di tale norma si spiega col fatto che l'amministrazione deve essere sempre messa in condizioni di correggere da sé l'atto illegittimo. In altri termini sia il ricorso straordinario che quello al tribunale amministrativo devono poter assolvere anche alle funzioni del ricorso ordinario non contenzioso.

Norme particolari per la notifica all'organo che ha emanato il provvedimento impugnato e ai controinteressati sono dettate nel nuovo testo dell'articolo 9 che si propone. Il Ministero competente può provvedere d'ufficio o può assegnare un termine perentorio al ricorrente. E nei casi previsti dall'articolo 150 del codice di procedura civile deve essere disposta la notifica per pubblici proclami.

L'articolo 10 va armonizzato con l'articolo 9. E così pure le modifiche proposte all'articolo 13, hanno lo scopo di armonizzarlo con i precedenti articoli che si propone di emendare. La lettera a) del primo comma la riteniamo superflua. Quanto meno andrebbe soppresso il riferimento agli atti non definitivi.

L'articolo 15 è stato modificato per metterlo in armonia con l'articolo 1. Il decreto del Presidente della Repubblica deve essere notificato e il termine per proporre l'istanza di revocazione nei casi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 395 del codice di procedura civile decorre dalla notifica, nei modi ordinari o per pubblici proclami.

* * *

Della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si propone di emendare solo gli articoli 20, 21 e 23. Ciò sempre allo scopo di eliminare radicalmente le cause formali di disfunzione. Nell'interpretazione dell'articolo 20 già la dottrina è divisa. Vi è chi sostiene che il requisito delle definitività non sia più il pre-

supposto necessario per potere adire il tribunale amministrativo. Ma la lettera della legge, invece, sembra dar ragione a chi è d'avviso che l'alternativa col ricorso contenzioso vi sia soltanto per il ricorso gerarchico, e non in tutti i casi. A fugare ogni incertezza si propone una modifica radicale di quell'articolo. Così il primo comma che viene proposto da una regola generale tale da eliminare ogni dubbio. Esso suona così: « I ricorsi non contenziosi ordinari, quando la legge o i regolamenti li ammettono, sono sempre facoltativi ». Con ciò non si dà alla giurisprudenza il compito di ricorrere a difficili analogie, nè si pone un malcapitato ricorrente nella condizione di dover fare da cavia per esperimenti.

Il secondo comma che propongo stabilisce che in caso di rigetto o di parziale accoglimento del ricorso non contenzioso ordinario, è contro tale decisione che è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Col terzo comma si regola il silenzio dell'amministrazione in conformità al testo attuale dell'articolo 20, salvo una lieve modifica per metterlo in armonia con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.

Col comma successivo al posto del riferimento al ricorso gerarchico che è nella legge attuale propongo sia sostituito quello al « ricorso ordinario non contenzioso ». Inoltre si chiarisce che colui che ha proposto fuori termine un ricorso ordinario non contenzioso può sempre rivolgersi al tribunale amministrativo se il termine per adirlo non è ancora scaduto.

Un altro comma propongo di aggiungere a chiarimento, ed è che i ricorsi contenziosi promossi separatamente da più interessati contro lo stesso provvedimento, sono riuniti d'ufficio.

Si lascia poi intatta la norma sulla alternatività tra ricorso al tribunale amministrativo e ricorso straordinario al Capo dello Stato.

L'ultimo comma che propongo tende a colmare una lacuna delle nuove leggi. La dottrina e la giurisprudenza avevano esteso per analogia l'articolo 5 della legge comunale e

provinciale del 1934 là dove regolava il silenzio rigetto, al caso del silenzio rifiuto. Oggi, però, tutto l'articolo 5 deve intendersi abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971. Rimane, quindi, non regolato il caso in cui l'Amministrazione opponga il silenzio su di una istanza per cui ha l'obbligo di provvedere, e che non ha carattere di impugnazione non giurisdizionale. Piuttosto che far ripercorrere alla giurisprudenza il faticoso cammino dell'analogia, si accorda all'interessato la triplice alternativa del ricorso ordinario non contenzioso, del ricorso straordinario al Capo dello Stato e del ricorso giurisdizionale scorsi che siano infruttuosamente i 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

All'articolo 21 si propone di rendere obbligatoria la notifica del ricorso al tribunale amministrativo sia all'organo che ha emanato il provvedimento impugnato, sia a quello che sarebbe stato competente a decidere sul ricorso ordinario non contenzioso. Ciò, come si è già notato, per mettere l'Amministrazione in condizioni di correggere da sé stessa i suoi errori. Non si vuole, però, creare una nuova causa di decadenza, e ad impedirlo è sufficiente che il ricorso sia notificato ad uno di tali organi. Cade così anche la decadenza per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati. Sarà poi il presidente del tribunale che assegnerà al ricorrente il termine per integrare la notifica, che all'Amministrazione deve essere fatta sempre nei modi ordinari, mentre ai controinteressati può essere fatta, se del caso, per pubblici proclami, a norma dell'articolo 150 del codice di procedura civile.

Ad eliminare radicalmente una causa di incostituzionalità, propongo che nelle controversie relative a diritti si osservi sempre il termine di prescrizione e non di decadenza. È già un'anomalia il fatto che talune

controversie relative a diritti siano sottratte all'autorità giudiziaria ordinaria. Ma che poi solo perchè l'organo competente a giudicare è il tribunale amministrativo, si debba sottoporre l'azione a termine di decadenza, è cosa che non si spiega. Vi è una disparità di trattamento che cozza irrimediabilmente con l'articolo 3 della Costituzione, tra colui che può convenire la pubblica amministrazione avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, e quegli che per far valere un diritto deve adire il tribunale amministrativo.

Si elimina, inoltre, dal testo dell'articolo 21, la norma per cui il ricorrente deve dare la prova del rifiuto dell'Amministrazione a rilasciare copia del provvedimento impugnato. Non si capisce per quale ragione si debba giustificare la mancata produzione di tale copia un volta stabilito che non costituisce decadenza.

All'articolo 23 si propone di modificare il penultimo comma nel senso che, una volta compiuta l'istruttoria, il presidente, senza che sia necessaria una nuova domanda di parte, fissa d'ufficio l'udienza di discussione del ricorso.

Questi gli scopi, oltre tutto limitati, che mi propongo di raggiungere. Perchè parecchie altre delle nuove norme andrebbero emendate, soprattutto quelle che attengono all'assunzione dei giudizi amministrativi e alla loro indipendenza. Ma è chiaro che non giova ritardare con una riforma l'entrata in funzione dei tribunali amministrativi. Quanto poi alla sostanza, ritengo che bisogna tendere a sopprimere ogni differenza tra la giustizia ordinaria e quella amministrativa, sia pure mantenendo fermo il criterio di una giurisdizione specializzata per le controversie tra gli enti pubblici e i cittadini. Ma una riforma del genere è ancora prematura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. - (*Ricorso - Notifica dell'atto amministrativo*). — Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse.

Gli atti amministrativi delle autorità inferiori sono definitivi soltanto quando la legge lo dichiara espressamente.

Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti dei singoli enti.

Gli atti amministrativi soggetti a ricorso devono essere notificati integralmente alle persone od enti ai quali direttamente si riferiscono a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

In calce agli atti stessi devono essere indicati:

a) i modi e i termini per le impugnazioni;

b) l'autorità amministrativa e quella giurisdizionale avanti le quali l'atto può essere impugnato;

c) le autorità alle quali va notificata la impugnazione;

d) gli adempimenti fiscali previsti dalla legge per proporre l'impugnazione.

Se tali indicazioni mancano o sono erronee l'interessato avrà sempre diritto alla rimessione in termini per l'impugnativa ».

« Art. 2. - (*Termine - Presentazione*). — Il ricorso deve essere proposto nel termine

di trenta giorni dalla data della notificazione dell'atto impugnato.

Il ricorso è presentato all'organo indicato nella notificazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente ».

« Art. 3. - (*Sospensione dell'esecuzione*). — D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'articolo 2, secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

In pendenza del ricorso l'interessato può, ai soli fini della sospensione, ricorrere al tribunale amministrativo, nonostante che analoga istanza sia stata fatta a norma del comma precedente.

Copie del ricorso non contenzioso e della eventuale istanza di sospensione di cui al primo comma, devono essere depositate nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale, in una con la domanda di sospensione al tribunale stesso.

La cancelleria provvede immediatamente a richiedere l'intero fascicolo all'organo competente a decidere sul ricorso semplice, e a quello che ha emanato l'atto impugnato. L'organo che è in possesso del fascicolo, lo trasmette senza indugio alla cancelleria del tribunale amministrativo e ne dà notizia all'altro organo interessato e al ricorrente.

Ove il fascicolo non venga trasmesso, il tribunale amministrativo decide sui soli dati forniti dal ricorrente.

Si osserveranno il secondo comma dell'articolo 19 e l'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ».

« Art. 5. - (*Decisione*). — L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione, e se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto, salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.

La decisione deve essere motivata e deve essere comunicata all'organo e all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, mediante notificazione.

Le irregolarità fiscali sono sempre sanabili, e ciò anche in sede giurisdizionale e in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ».

« Art. 8. - (*Ricorso*). — Contro gli atti amministrativi, ancorchè non definitivi, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.

Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.

Una volta proposto il ricorso straordinario non è ammesso contro lo stesso provvedimento il ricorso ordinario non contenzioso. Ove tale ricorso sia stato proposto da altro interessato, l'amministrazione adita trasmette d'ufficio gli atti al Ministero competente e ne dà comunicazione al ricorrente, osservando, in quanto applicabili, gli ultimi due commi dell'articolo 1.

L'interessato, entro 120 giorni da tale comunicazione, se il ricorso ordinario era stato presentato in termine, può proporre alla sua volta, il ricorso straordinario. In caso di ricorso ordinario proposto fuori termine, l'interessato può egualmente proporre il ricorso straordinario se il termine per tale impugnazione non è ancora scaduto.

I ricorsi straordinari proposti da diversi interessati contro lo stesso provvedimento sono riuniti d'ufficio ».

« Art. 9. - (*Termine - Presentazione*). — Il ricorso straordinario deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla notifica del provvedimento non definitivo impugnato, o dalla notifica del provvedimento di rigetto totale o parziale, del ricorso ordinario non contenzioso, oppure dallo scadere dei novanta giorni di cui all'articolo 6.

Il ricorso straordinario, nel detto termine, deve essere notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o messo comunale all'organo che ha rigettato in tutto o in parte il ricorso ordinario non contenzioso o che sarebbe stato competente a decidere su tale ricorso, ove si impugni un atto non definitivo. Entro lo stesso termine il ricorso straordinario deve essere presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Ove si impugni un provvedimento non definitivo, se il ricorrente preferisce presentare o inviare o notificare il ricorso direttamente al Ministero, deve dare anche la prova della notifica all'organo che ha emanato l'atto impugnato. Ove tale notifica non sia stata eseguita, il Ministero competente provvede a norma del quinto comma del presente articolo.

L'organo che ha ricevuto il ricorso lo trasmette immediatamente al Ministero competente al quale riferisce.

Il Ministero competente qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, notifica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato. Nei casi in cui sia difficile individuare uno o più dei terzi interessati, o in cui il loro numero sia rilevante; la comunicazione va fatta con le forme della notifica per pubblici proclami a norma dell'articolo

150 del codice di procedura civile in quanto applicabile. Per tali adempimenti, ove non ritenga di provvedervi d'ufficio, il Ministero competente può assegnare al ricorrente un termine perentorio non inferiore a trenta giorni.

Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso di cui al comma precedente, per presentare al Ministero che istruisce l'affare, deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale. L'indicazione del termine, di tali facoltà e di quella prevista nell'articolo 10, deve essere data nella notificazione di cui al comma precedente. Si osserveranno, in quanto applicabili, gli ultimi due commi dell'articolo 1 ».

« Art. 10. - (*Opposizione dei controinteressati*). — I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere che la decisione avvenga in sede giurisdizionale. Tale richiesta deve essere notificata al ricorrente, all'organo che ha rigettato in tutto o in parte il ricorso ordinario non contenzioso o che sarebbe stato competente a decidere su tale ricorso, e all'organo che ha emesso il provvedimento non definitivo se questo è oggetto di impugnazione straordinaria. In seguito a tale notificazione il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, entro i successivi sessanta giorni, l'atto di costituzione in giudizio. Entro trenta giorni da tale deposito, deve darne avviso mediante notificazione agli organi sopra indicati e ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare.

Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente arti-

colo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo ».

« Art. 11. - (*Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere*). — Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9, nonchè dei termini di cui al quarto comma dell'articolo 8, il ricorso, istruito dal Ministero competente, è trasmesso insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.

Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.

I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato Ministero devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei ministri che ne cura la relativa istruttoria ».

« Art. 13. - (*Parere su ricorso straordinario*). — L'organo al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se non tutte le notifiche del ricorso siano state eseguite manda allo stesso Ministero di eseguire le formalità previste dall'articolo 9. Se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare esprime parere:

a) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi

provvede, per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;

b) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;

c) per accoglimento e la rimessione degli atti all'organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;

d) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimità.

A cura della segreteria del Consiglio di Stato il parere deve essere notificato a tutti gli interessati ».

« Art. 15. - (*Revocazione*). — I decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile.

Nei casi previsti nei numeri 4) e 5) dell'articolo 395 del codice di procedura civile il ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della notificazione nei modi ordinari o, se del caso, per pubblici proclami; negli altri casi il termine di sessanta giorni decorre dal giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti.

Al ricorso per revocazione sono applicabili le norme contenute nel presente capo ».

Art. 2.

Gli articoli 20, 21 e 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 20. — I ricorsi non contenziosi ordinari, quando la legge o i regolamenti li ammettono, sono sempre facoltativi.

In caso di rigetto o di parziale accoglimento del ricorso non contenzioso ordinario, è contro tale decisione che è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Se nel termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso non contenzioso ordinario la pubblica amministrazione non abbia notificato la decisione al ricorrente, provvedimento impugnabile avanti il tribunale

amministrativo è quello stesso contro il quale è stata proposta l'impugnazione non giurisdizionale. In tal caso il termine per la notifica del ricorso giurisdizionale decorre dalla scadenza del novantesimo giorno.

Se siano interessate più persone, il ricorso al tribunale amministrativo regionale proposto da un interessato esclude il ricorso ordinario non contenzioso di tutti gli altri. Gli interessati che abbiano già proposto o propongano tale ricorso, devono essere informati a cura dell'Amministrazione dell'avvenuta presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale. Essi, entro trenta giorni dalla notifica di tale comunicazione che deve comunque contenere le indicazioni del caso a norma degli ultimi due commi dell'articolo 1, se il loro ricorso ordinario non contenzioso era stato presentato in termine, possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale, e possono in tutti i casi ricorrervi se il termine per il ricorso contenzioso non è ancora scaduto.

I ricorsi al tribunale amministrativo promossi separatamente da più interessati contro lo stesso provvedimento sono riuniti d'ufficio.

Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale è escluso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ove l'amministrazione pubblica non si pronunci su una istanza sulla quale ha l'obbligo di provvedere e che non ha carattere di impugnazione, scorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa, l'interessato può proporre ricorso ordinario non contenzioso, oppure ricorso al tribunale amministrativo regionale, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro i termini rispettivi ».

« Art. 21. — Il ricorso deve essere notificato nei modi ordinari, in tutti i casi, tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto a quello che sarebbe stato competente a decidere sul ricorso ordinario non contenzioso, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine dalla

pubblicazione nell'albo. È sufficiente la notifica ad uno di tali organi per impedire la decadenza, salvo quanto è disposto al terzo comma del presente articolo.

Il presidente del tribunale adito, ove il ricorrente non vi abbia già provveduto, gli assegna un termine non inferiore a trenta giorni per la notifica del ricorso all'organo cui non sia stata eseguita e ai controinteressati che risultano dal provvedimento impugnato. Nei casi in cui sia difficile identificare uno o più dei terzi interessati, o in cui il loro numero sia rilevante, il presidente ordina la notificazione del ricorso per pubblici proclami a norma dell'articolo 150 del codice di procedura civile, in quanto applicabile.

Se il ricorrente non provvede alla notifica nelle forme ordinarie o, quando è disposta, per pubblici proclami, entro il termine assegnatogli, il presidente, con sua ordinanza non impugnabile, dichiara la decadenza del ricorso.

Nelle controversie relative a diritti si osservano in tutti i casi i termini di prescrizione stabiliti dalla legge. Tale termine decorre dalla notificazione del provvedimento amministrativo o dalla notifica del provvedimento di rigetto, totale o parziale, del ricorso ordinario non contenzioso, o da quando siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione di tale ricorso senza che la pubblica amministrazione abbia notificato la sua decisione.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, il ricorso stesso, con in calce l'attestazione delle avvenute notifiche, deve essere depositato una seconda volta nella cancelleria entro trenta giorni dall'ultima notifica ai controinteressati.

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non implica decadenza.

L'amministrazione all'atto di costituirsi in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato nonchè, anche in copie autentiche, gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato.

Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente ordina l'esibizione degli atti e dei documenti nel tempo e nei modi opportuni.

Analogo provvedimento il presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti.

Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, sull'istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio. I difensori delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta ».

« Art. 23. — La discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.

Il presidente, sempre che sia decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 22, fissa con decreto l'udienza per la discussione del ricorso.

Il decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio.

Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.

Il presidente dispone, ove occorra, gli incumbenti istruttori.

Compiuta l'istruttoria, il presidente fissa d'ufficio la nuova udienza di discussione del ricorso.

Se entro il termine per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese ».